

La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle ore 19,46. Discussione del disegno di legge: (2354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) PRESIDENTE. Autorizza il senatore Callegaro lo svolgimento della relazione orale CALLEGARO, relatore. Il decreto-legge affronta un problema peculiare dell'accesso alla professione forense: il cosiddetto turismo forense, ossia la pratica di sostenere gli esami di abilitazione alla professione presso le sedi ritenute più facili motivata dalla reale difformità delle percentuali di promossi nelle diverse sedi di Corte di appello. Al fine di contrastare tale fenomeno assicurando nel contempo uniformità di trattamento e maggiore trasparenza delle procedure, il provvedimento propone il rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del Consiglio dell'ordine ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica al fine di individuare la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami, nonché il sistema del sorteggio mediante abbinamento dei candidati con la Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati, che introduce un elemento di assoluta imprevedibilità nella valutazione delle prove di esame. Rinvia alla relazione scritta, che consegna, per ulteriori approfondimenti (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo AN). ZANCAN (Verdi-U). Avanza una questione pregiudiziale di costituzionalità ravvisando l'assoluta mancanza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione di decreti-legge, resa palese dalla norma introdotta dalla Camera dei deputati secondo cui la gran parte delle disposizioni non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e del senatore tommaso Sodano). MANZIONE (Mar-DL-U). Lamenta la pratica del contingentamento dei tempi che svilisce il contributo del Parlamento su questioni di particolare rilevanza, come quella

inerente l'accesso alla professione forense che meriterebbe un serio approfondimento, reso impossibile dai dieci minuti a disposizione del suo Gruppo. Il decreto-legge non risponde ai requisiti di straordinarietà ed urgenza richiesti dalla Costituzione in quanto la disomogeneità dei dati relativi ai promossi nelle diverse sedi di esame è un elemento consolidato da tempo su cui occorrerebbe intervenire con una vera e propria riforma riguardante tutti gli aspetti dell'accesso alla professione. Un ulteriore profilo di incostituzionalità è ravvisabile inoltre laddove vengono esclusi, in modo del tutto irrazionale, dalla norma relativa alle incompatibilità i membri del Consiglio nazionale forense nonché per il carattere discriminatorio che potrebbe assumere la valutazione delle prove scritte e orali da parte di diverse commissioni giudicatrici. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U). CALVI (DS-U). Il decreto-legge è privo dei requisiti di straordinarietà e urgenza previsti dal dettato costituzionale in quanto non è volto a fronteggiare alcuna emergenza, non apparendo tale la disomogeneità, peraltro costante, tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi d'esame. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U) CONSOLO (AN). Respinge le contraddittorie critiche dell'opposizione che interviene nel merito del provvedimento per argomentare la mancanza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza del provvedimento, cui invece il provvedimento risponde pienamente considerato peraltro che esistono precedenti giurisprudenziali in ordine al differimento dell'applicazione delle norme. TIRELLI (LP). Anche nella scorsa legislatura si è ricorsi largamente alla decretazione d'urgenza, ravvisandone, come nel caso in esame, i requisiti di straordinarietà ed urgenza. In ordine infine al contingentamento della discussione, il tempo di dieci minuti assegnato al Gruppo della Margherita non appare scandaloso considerato che alla Lega spetta soltanto un minuto e mezzo. (Applausi dai Gruppi LP e FI). CALLEGARO, relatore. Sotto il profilo della necessità ed urgenza, i requisiti debbono sussistere al momento dell'emanazione del decreto-legge e in

tal senso si ravvisano nella necessità di porre fine alla anomala situazione del cosiddetto turismo forense mentre la Camera, pur mantenendo fermo tale obiettivo, ha tenuto conto altresì dei diritti di chi nel frattempo si è preparato all'esame rinviando l'applicazione delle disposizioni ad un momento successivo alla data di entrata in vigore, secondo quanto consente la legge n. 400 del 1988. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CALLEGARO (Mar-DL-U), è respinta la questione pregiudiziale avanzata con diverse motivazioni dai senatori Zancan, Manzione e Calvi. PRESIDENTE. Dichiarata aperta la discussione generale. CALVI (DS-U). Pur riconoscendo la fondatezza del dato alla base del decreto-legge, e cioè la significativa disomogeneità tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi di esame, appare fortemente criticabile la soluzione del sorteggio mediante abbinamento dei candidati con le sedi di Corte d'appello per la correzione degli elaborati in quanto estende a tutto il territorio nazionale l'imprevedibilità nella valutazione degli esami. Sarebbe stato preferibile individuare in altri strumenti, quali prove di esame uguali su tutto il territorio nazionale, ma ciò sarebbe stato possibile non ricorrendo allo strumento del decreto-legge ma attraverso un approfondito esame parlamentare, in considerazione anche della rilevanza e delle attese di molti giovani che intendono accedere alla professione forense. ZANCAN (Verdi-U). Preannuncia fin d'ora la contrarietà del suo Gruppo alla conversione in legge di un decreto-legge che svisceri la professione forense con l'accertamento in sede di esame di Stato dell'acquisizione delle tecniche di persuasione, in analogia alle vendite di prodotti di consumo. Oltre ad altre soluzioni pasticciate ed incongrue e nonostante la positiva scelta della continuità della pratica forense con il luogo di iscrizione all'esame, è particolarmente criticabile la disgiunzione degli esami scritti da quelli orali che impedisce ai commissari di esprimere un giudizio organico sul candidato. Ritiene pertanto che al problema reale degli abusi perpetrati in passato si risponda con una soluzione inadatta. (Applausi dal

Gruppo Mar-DL-U). CAVALLARO (Mar-DL-U). Rinuncia ad intervenire in discussione generale. VERALDI (Mar-DL-U). Consegna il testo scritto dell'intervento. (v. Allegato B). PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. CALLEGARO, relatore. Sebbene non sia stato emanato un provvedimento di carattere generale sulla formazione della professione forense, come a suo tempo da lui proposto con l'istituzione di una scuola e di un congruo periodo di pratica, non ritiene condivisibili le critiche sul decreto-legge; anzi, la maggiore serietà degli esami in Stato, oltre a garantire il superamento della disonorevole pratica delle altissime percentuali di promozioni in alcune sedi, rappresenta a suo avviso un riconoscimento della nobiltà di tale professione, da lui peraltro esercitata da anni. (Commenti del senatore Calvi). CASTELLI, ministro della giustizia. Rinunciando a svolgere considerazioni di carattere generale, dato il ristretto numero di senatori presenti, e rinviando all'intervento svolto dall'onorevole La Russa alla Camera dei deputati sui requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge, sottolinea che il provvedimento interviene su un problema noto ma irrisolto da molti anni, come hanno riconosciuto gli stessi senatori intervenuti in discussione generale, escludendo in sostanza la pregressa conoscenza delle commissioni esaminatrici da parte dei candidati. Inoltre, già in numerose precedenti occasioni i disegni di legge di conversione hanno modificato il contenuto dei decreti-legge senza inficiare l'esistenza dei prescritti requisiti di costituzionalità. (Applausi dei senatori Tirelli e Malan). PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 17 luglio. La seduta termina alle ore 20,38.